

Regolamento

dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento

“O.C.C. di Trani”

approvato dal Consiglio direttivo dell’Associazione OCC di Trani nella seduta del 04 maggio 2021

Indice

articoli

1	Oggetto, principi generali e definizioni	Pag. 3
2	Funzioni e obblighi	Pag. 3
3	iscrizione	Pag. 4
4	Organi	Pag. 4
5	Referente	Pag. 4
6	Segreteria amministrativa	Pag. 6
7	Gestore della crisi	Pag. 7
8	Requisiti di professionalità ed onorabilità del gestore	Pag. 9
9	Ausiliari del gestore	Pag. 10
10	Rinuncia dell'incarico e ricsuzione	Pag. 10
11	Incompatibilità, ineleggibilità e decadenza	Pag. 10
12	Obbligo di riservatezza	Pag. 11
13	Determinazione dei compensi e rimborsi spese	Pag. 11
14	Responsabilità	Pag. 13
15	Entrata in vigore e modifiche al regolamento	Pag. 13

Art.1 – Oggetto, principi generali e definizioni.

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'Organismo di composizione "OCC di Trani" costituito dall'associazione fondata dai due Ordini professionali dei "Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani" e degli "Avvocati del Foro di Trani".

Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti - referente e gestori - ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero di Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'OCC che eroga il servizio di "gestione della crisi da sovraindebitamento" prevista dalla legge 3/12 e successive modifiche e integrazioni, inclusa la funzione di liquidatore o di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti gestori aderenti all'organismo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, riservatezza e trasparenza.

Il Regolamento utilizza le seguenti definizioni convenzionali:

- "**Associazione**" è l'Ente costituito dai due Ordini Professionali: Ordine dei "Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani" e Ordine degli "Avvocati del Foro di Trani" per l'esercizio dell'attività di gestione della crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge n. 3/2012.

L'associazione denominata "O.C.C. di TRANI" è stata costituita con scrittura privata autenticata sottoscritta in data 5 novembre 2018, come da atto n° 34.319 rep. n° 19.998 racc. per notaio dott. Paolo Porziotta, in Andria;

- "**Organismo**" è l'organizzazione interna, ex art. 2 lett. d) del DM. N. 202/2014 dell'Associazione O.C.C. di Trani che eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento;
- "**Gestori**" sono i professionisti iscritti ai due Ordini Professionali costitutivi dell'associazione che, avendone i requisiti, svolgono la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e/o di liquidazione del patrimonio del debitore;
- "Registro **Elenco dei Gestori**" è il registro nel quale l'O.C.C. di Trani iscrive i propri "Gestori";
- "**Regolamento**" è il presente atto, approvato dal Consiglio direttivo dall'Associazione O.C.C. di Trani" contenente le norme di autodisciplina e regolamentazione. Il "Regolamento" si ispira a principi di legalità, informalità, riservatezza, efficienza, rapidità e professionalità.

Art. 2 – Funzioni e obblighi.

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli art. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive

modificazioni e integrazioni e assume gli obblighi previsti negli art. 9 e ss. del decreto 202/2014.

Art. 3 – Iscrizione

Il rappresentante legale dell'Organismo vale a dire il Presidente dell' "Associazione OCC Trani", cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del Registro degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Art. 4 – Organi

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

1. un Referente;
2. una segreteria amministrativa.

Art. 5 – Referente

Il Referente è la persona fisica che, agendo con indipendenza ed imparzialità, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. l) del D.M. n. 202/14, indirizza e coordina l'attività dell'O.C.C. e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi.

Il Referente è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione; dura in carica tre anni e può essere confermato per un ulteriore mandato, salvo revoca o dimissioni.

Il referente, a prescindere dalla data di nomina, cessa dalla carica alla cessazione del mandato del Consiglio direttivo che lo ha nominato; la cessazione del referente produce i suoi effetti, dalla accettazione del nuovo referente, in modo che tale funzione sia sempre coperta.

In caso di assenza o impedimento temporanei del referente, i compiti amministrativi sono svolti - in via d'urgenza e del tutto eccezionalmente dal Presidente dell'O.C.C.; qualora l'assenza o l'impedimento del Referente perdano i caratteri della temporaneità il Presidente dell'O.C.C. provvede, senza indugio, ad informare il Consiglio direttivo al fine di disporre la sua sostituzione; il referente così nominato resterà in carica per il periodo di tempo residuale rispetto all'incarico del referente sostituito.

Il Referente può essere revocato dal Consiglio Direttivo per gravi inadempienze derivanti dalla mancata osservanza dei compiti cui è chiamato a svolgere per conto dell'O.C.C.

Il referente cura l'organizzazione e la gestione dell'OCC:

- a) In relazione ai gestori:

- Esamina le domande inviate dai professionisti iscritti ai due Ordini – aspiranti gestori - e delibera sull'ammissione nell'elenco dei gestori della crisi, con cadenza semestrale, al 31 marzo e 30 settembre di ciascun anno.
 - E' responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Elenco dei gestori della crisi.
 - E' obbligato a comunicare, senza indugio, al responsabile della tenuta del registro istituito c/o il Ministero della Giustizia di cui all'art. 3 del DM 202/2014, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'O.C.C. e dei gestori, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di decadenza e sospensione dei gestori adottate dal Consiglio direttivo dell'O.C.C.
 - nomina e/o sostituisce il gestore della crisi e propone il nominativo del liquidatore nei casi di cui all'art. 13, comma 1, L. 3/12;
 - monitora la regolare costante e tempestiva attività dei gestori per il corretto svolgimento dell'incarico affidato anche attraverso specifiche relazioni periodiche alle quali sono tenuti i gestori della crisi;
 - segnala al Consiglio direttivo le violazioni di legge, del regolamento, del codice etico dei gestori iscritti nell'elenco;
- b) In relazione alle pratiche di sovraindebitamento:
- Effettua una sommaria valutazione delle domande presentate dai debitori ed è responsabile della tenuta del registro delle domande presentate dagli stessi.
 - Sottoscrive la dichiarazione di mancanza di conflitto d'interesse da parte dell'Organismo, resa ai sensi dell'art.10 comma 2 del D.M. 24/02/2014 N.202, che sarà successivamente portata a conoscenza del Tribunale contestualmente al deposito della proposta di accordo o del piano del consumatore ovvero della liquidazione del patrimonio
- c) relazione al consiglio, una volta l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo, sul funzionamento dell'O.C.C. e propone eventuali modifiche del regolamento al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e qualità del servizio reso.
- d) al Referente, con l'ausilio della Presidenza dell'O.C.C., è altresì attribuito il compito di relazionarsi con il Tribunale di Trani ed in particolare con i Giudici delegati, al fine di chiarire, approfondire e/o commentare, anche attraverso la produzione di giurisprudenza, alcuni aspetti sui ricorsi già presentati e su quelli in corso di presentazione; ciò nello spirito di più ampia collaborazione

istituzionale, che distingue l'OCC di Trani da altri Organismi o dal singolo professionista chiamato a svolgere le funzioni di OCC.

Al Referente è fatto obbligo di formazione nella materia del sovraindebitamento attraverso attività periodiche e costanti di approfondimento, perfezionamento e aggiornamento; tali attività formative dovranno essere portate periodicamente a conoscenza del Consiglio che lo ha nominato.

L'attività prestata dal referente potrà essere oggetto di compenso deliberato dal Consiglio direttivo all'atto della nomina; il compenso può essere stabilito in misura fissa e/o a percentuale; il compenso del referente graverà sugli introiti dell'OCC nella misura e secondo i criteri deliberati dal Consiglio Direttivo.

In nessun caso il compenso del referente potrà gravare sulle indennità riconosciute ai gestori per ogni singolo affare.

IL referente dell'O.C.C. di Trani, per l'intero periodo in cui ricopre l'incarico, potrà iscriversi come gestore ma non potrà essere nominato gestore dello stesso organismo; potrà iscriversi come gestore ad altri organismi, con tutti gli obblighi conseguenti.

Art.6 – Segreteria Amministrativa

La segreteria amministrativa ha sede presso la sede dell'Associazione OCC di Trani, attualmente c/o l'ODCEC di Trani, alla via Giuseppe Amorese n.4, Trani; è composta dal numero di persone fisiche deliberato dal Consiglio Direttivo, scelte preferibilmente tra i dipendenti e/o collaboratori dei due Ordini fondatori dell'Associazione.

La segreteria ha compiti operativi e svolge le funzioni amministrative del servizio di composizione della crisi da sovraindebitamento:

- accetta le domande del debitore che devono essere presentate a mezzo pec; le domande presentate in forma cartacea dovranno essere digitalizzate dalla segreteria ricevente dietro corresponsione del diritto di segreteria.
- verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;
- effettua l'annotazione nell'apposito registro della crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;
- verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento dell'acconto e delle spese;
- trasmette annualmente al Ministero della Giustizia i dati e le informazioni necessarie al monitoraggio delle procedure ai sensi dell'art. 13 del D.M. 202/2014.

Nel registro delle procedure, in formato elettronico, saranno annotate – per anno solare - per ogni

procedimento di sovraindebitamento, il numero d'Ordine progressivo, il protocollo d'ingresso, i dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, il "Gestore della crisi" incaricato, la durata del procedimento e il relativo esito.

Art. 7 Gestore della crisi

Il gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e del decreto n. 202/2014.

Elenco dei gestori

Presso la segreteria dell'O.C.C. di Trani è tenuto l'elenco dei gestori della crisi che deve essere accessibile da parte di chiunque ne faccia richiesta e pubblicato sul sito istituzionale dell'O.C.C. di Trani e/o dei due Ordini costitutivi dell'Associazione.

Possono essere iscritti nell'elenco i professionisti iscritti negli Albi dei "Dottori commercialisti ed esperti contabili di Trani" e degli "Avvocati del foro di Trani" in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 4, commi 5 e 6 DM n. 202/2014.

I professionisti che intendono iscriversi nell'Elenco dei gestori dell'O.C.C. di Trani dovranno presentare domanda alla segreteria con le modalità stabilite.

La domanda d'iscrizione deve in ogni caso contenere:

- a) l'indicazione degli estremi dell'iscrizione all'Albo professionale di appartenenza del richiedente;
- b) la certificazione dei requisiti di cui al DM 202/2014 o leggi o provvedimenti successivi;
- c) gli estremi della polizza assicurativa del professionista, estesa alla copertura di eventuali danni derivanti dallo svolgimento delle funzioni nell'ambito della gestione dei procedimenti di composizione della crisi e/o di liquidazione del patrimonio; nel caso in cui tale clausola non sia già presente nella polizza professionale dovrà essere manifestato l'impegno ad inserirla prima di accettare l'incarico di gestore della crisi;
- d) l'accettazione del Regolamento dell'O.C.C. di Trani;
- e) la disponibilità a svolgere le funzioni di gestore dell'O.C.C.;
- f) la dichiarazione:
 - di sussistenza dei requisiti di onorabilità di cui al precedente comma.
 - Di essere in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC) del proprio Ordine di appartenenza.
 - Di essere in regola con il pagamento della quota descrizione al proprio Ordine.

- Di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali
- Di non avere subito provvedimenti disciplinari negli ultimi cinque anni.

Il professionista non ammesso a far parte dell'elenco dei gestori potrà proporre ricorso al Consiglio Direttivo entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Costituisce motivo di cancellazione dall'Elenco dei gestori:

- a) la sopravvenuta assenza dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4, comma 8, d.m. n. 202/2014;
- b) la sopravvenienza di motivi che non ne avrebbero consentito l'iscrizione;
- c) la mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento biennale di durata non inferiore a quaranta ore di cui all'art. 4, comma 5, lett. d), d.m. n. 202/2014.

La nomina del "Gestore della crisi" e/o del "Collegio dei Gestori", composto da un massimo di tre componenti, è effettuata dal referente che, nello stesso giorno, la comunica via pec ai gestori interessati.

La nomina del "Gestore", o del "Collegio dei Gestori", viene effettuata secondo i criteri di rotazione che tengano conto degli incarichi già affidati, degli esiti positivi degli incarichi ricevuti (come advisor e come gestore), della natura, importanza e complessità della situazione di crisi del debitore.

Accettazione dell'incarico e dichiarazione di indipendenza del gestore.

Il gestore della crisi, entro tre giorni dal ricevimento della nomina, deve accettare l'incarico compilando, sottoscrivendo con firma digitale ed inviando il modello di accettazione dell'incarico di gestore via PEC alla segreteria dell'OCC.

Trascorso tale termine si intenderà che il gestore abbia "rinunciato" all'incarico e il referente procederà con una nuova nomina.

Nel modello di accettazione dell'incarico, fatte salve altre specifiche disposizioni di legge, è presente la dichiarazione di indipendenza e la dichiarazione di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza, della propria neutralità o imparzialità.

Il referente, ricevuta l'accettazione dell'incarico del gestore, entro i successivi **tre giorni**:

- a) convoca il debitore e il gestore c/o la sede dell'OCC – o in video conferenza indicando il preventivo di massima dei compensi e dei rimborsi spettanti all'OCC; la riunione deve tenersi entro 7 giorni dalla data di convocazione
- b) invia al gestore la "domanda presentata del debitore corredata dai relativi allegati.

Modalità di svolgimento dell'incarico.

Il gestore della crisi osserva gli obblighi imposti dall'art. 11 del DM 202/2014.

IL gestore della crisi avvia la fase istruttoria senza indugio:

- a) verificando la completezza della domanda presentata dal punto di vista formale;
- b) verificando la presenza dei dati che consentano la quantificazione del compenso dell'OCC: attivo, passivo e risorse messe a disposizione dei creditori;
- c) chiedendo preliminarmente al Tribunale l'autorizzazione all'accesso alle banche dati; è anche preferibile che il gestore si faccia autorizzare dal debitore ad accedere alle banche dati fiscali, alla Banca d'Italia e a tutte quelle previste nella specifica modulistica.

Il gestore deve chiedere al debitore l'eventuale integrazione della documentazione necessaria che non possa essere acquisita direttamente dallo stesso gestore, informando per iscritto il referente.

In caso di mancato adempimento da parte del debitore il gestore deve notificare la diffida ad adempiere informando per iscritto il referente

Il gestore deve depositare la propria relazione/attestazione entro novanta giorni dalla data di consegna del fascicolo del debitore; in caso di gravi e giustificati motivi o per accertati impedimenti tecnici (mancato/ritardato rilascio autorizzazione banche dati, visure, certificazioni ecc....) emersi durante la fase istruttoria il gestore potrà chiedere al referente una proroga mensile.

Il gestore della crisi è responsabile di tutti gli adempimenti che la legge affida all'O.C.C. nella fase istruttoria, quali a titolo esemplificativo: le comunicazioni ai creditori, ai debitori, agli enti pubblici, agli uffici fiscali, agli enti previdenziali, all'agente della riscossione, al Tribunale), le trascrizioni, la pubblicità, la vigilanza sull'esecuzione del piano.

Il gestore della crisi presta la massima puntualità nel curare i suddetti adempimenti, raccordandosi con l'O.C.C. ove necessario.

Violazioni del gestore

IL referente sottoporrà alla valutazione del Consiglio Direttivo dell'OCC ogni violazione delle norme del Codice Etico e ogni violazione delle norme di diligenza e corretto adempimento dell'incarico.

Qualora si sia verificata una violazione anche delle norme deontologiche applicabili alla professione di appartenenza del gestore della crisi verrà fatta, a cura del Direttivo, segnalazione all'ordine professionale di appartenenza.

Art. 8 – Requisiti di professionalità ed onorabilità del gestore

Ai fini della nomina di "gestore" e per lo svolgimento delle funzioni occorre che il professionista avvocato o commercialista sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria, che non abbia ricevuto

sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio diversi dall'avvertimento, che non sia mai stato sospeso dall'attività professionale e che sia in regola con gli obblighi contributivi e per cassa di appartenenza

Art. 9 – Ausiliari al gestore

Il gestore della crisi deve eseguire personalmente l'incarico affidatogli ex art. 12 del D.M. n. 202/2014 pur potendosi avvalere, sotto la sua responsabilità e previa autorizzazione del Referente di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni; il gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all'art. 2232 c.c.

Il gestore può avvalersi dell'opera di esperti in materie specifiche con particolari competenze, le cui spese analiticamente documentate saranno poste a carico della procedura.

Art.10– Rinuncia dell'incarico e ricusazione.

Accettato il mandato, il Gestore non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi.

La rinuncia va portata a conoscenza del referente tramite comunicazione firmata digitalmente ed inviata via pec con la precisazione dei "gravi e giustificati motivi"; il Referente, qualora non ritenga fondati motivi, dichiarerà decaduto il gestore proponendone la cancellazione dall'"Elenco dei gestori" e procederà alla sostituzione dello stesso.

La sostituzione del Gestore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione o si fosse reso incompatibile deve avvenire, a cura del Referente, nel termine di tre giorni dal ricevimento della comunicazione di rinuncia e ne va data comunicazione al debitore.

Il debitore/ricorrente può richiedere al Referente, in base a giustificati motivi, la ricusazione del Gestore nei casi disciplinari dall'art. 51 c.p.c. .

Art. 11– Incompatibilità, ineleggibilità e decadenza

Non possono essere nominati gestori o ausiliari del gestore e, se nominati, decadono coloro che:

- Abbiamo riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva anche per reati contravvenzionali
- abbiano riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti non inferiore a sei mesi;
- Siano incorsi nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

- Siano stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- Abbiamo riportato sanzioni disciplinari;
- siano legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile;
- anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il gestore della crisi si impegna a rispettare il Codice Etico garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore e agli altri soggetti interessati alla procedura.

Il gestore è tenuto a informare l'OCC delle vicende soggettive che possono rilevare ai fini dello svolgimento dell'incarico e menomare la propria indipendenza.

Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza dall'incarico è dichiarata dal referente entro tre giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

Art.12 – Obbligo di riservatezza

Il procedimento di sovraindebitamento è riservato, fatto salvo quanto disposto in Ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n.3/2012 e ai sensi del decreto n. 202/2014.

I componenti dell'organismo, le parti, i gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

L'Organismo, nella persona del gestore della crisi nominato per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014, oltre da quanto disposto nel presente regolamento, può accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, del 27 gennaio 2012, n. 3 così modificata ed integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

I professionisti iscritti nell'elenco di cui gli art. 6 e 8 del presente regolamento, sono altresì tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale secondo quanto previsto nelle leggi professionali e in forza dei codici di deontologia della professione.

Art.13 – Determinazione dei Compensi e Rimborsi spese

Il compenso spettante all'O.C.C. di Trani comprende quello spettante al gestore della crisi e le indennità e i rimborsi spese spettanti all'O.C.C.

Il compenso dovrà essere preventivamente portato a conoscenza del debitore per la sua eventuale accettazione; in difetto di accordo con il debitore, per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese, trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del d.m. n. 202/2014.

Il compenso è quantificato in base:

- a) al valore dell'attivo e del passivo e delle risorse messe a disposizione dei creditori emergente dalla documentazione presentata;
- b) alla completezza informativa e documentale della domanda presentata dal debitore;
- c) dall'esistenza o meno di un advisor

Il compenso è provvisoriamente determinato nella fase iniziale e sarà successivamente rideterminato dal gestore in funzione del valore dell'attivo e del passivo e delle somme complessivamente messe a disposizione dei creditori, risultante dal piano e/o dell'accordo che sarà formalmente presentato al Tribunale.

Il compenso spettante al gestore è una parte del compenso spettante all'OCC; ne consegue che il gestore maturerà il diritto di percepire un compenso se e solo se e nella misura proporzionale in cui l'OCC percepirà il proprio compenso.

A seguito dell'avvenuto incasso di acconti e del saldo, l'O.C.C. di Trani provvederà a corrisponderne la parte di compenso spettante al gestore.

In caso di composizione collegiale dell'organo, il compenso verrà ripartito tra ciascun componente in misura proporzionale all'attività in concreto svolta.

E' fatto assoluto divieto al gestore di percepire compensi direttamente dal debitore.

Al Gestore della crisi sarà riconosciuta una percentuale del compenso e dei rimborsi spese forfetari complessivamente dovuti all'OCC come indicato nella seguente tabella:

scaglione	Compenso spettante all'OCC		% spettante al gestore
1°	Fino a €. 3.500,00		80%
	Per la parte eccedente		
2°	Da €. 3.501,00	A €. 6.000,00	75%
	Per la parte eccedente		

3°	Da €. 6.001,00	A €. 10.000,00	70%
	Per la parte eccedente		
4°	Da €. 10.001,00	A €. 15.000,00	65%
	Per la parte eccedente		
5°	Da €. 15.001,00	A €. 25.000,00	60%
	Per la parte eccedente		
6°	Oltre €. 25.001,00		55%

Il compenso, commisurato all'attività svolta dall'Organismo e del Gestore nel caso di interruzione del procedimento senza la predisposizione da parte di quest'ultimo della relazione a lui richiesta per legge, è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste di cui alla Legge n. 3/2012 ed inoltre all'Organismo e al gestore spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

E' rimessa al Consiglio direttivo dell'OCC ogni valutazione circa il recupero coattivo del credito ed il gestore non potrà in alcun caso opporsi alla decisione assunta.

Il compenso e il rimborso delle spese dovranno essere versati, a mezzo bonifico bancario, come segue:

- Unitamente alla presentazione della istanza di accesso un acconto di **€. 200,00** + iva e un fondo spese di **€. 50,00**; la ricevuta del bonifico dovrà essere allegata alla domanda del debitore;
- Un ulteriore acconto pari al 20% del compenso dovuto entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda all'OCC; tale secondo acconto potrà essere ridotto in funzione del contenuto della domanda del debitore;
- Il saldo del compenso e delle spese, determinato in via definitiva dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario entro tre mesi dall'omologa o meno dell'accordo, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 3/2012 relativamente agli accordi di composizione, ovvero entro 3 mesi dall'omologa o meno del piano del consumatore ai sensi dell'art. 12-bis della Legge n. 3/2012; salvo maggiore dilazione risultante dal piano qualora tale dilazione risulti essenziale per il buon fine della pratica.

All'Organismo e conseguentemente al gestore oltre al compenso spetta:

- il rimborso delle spese forfetarie non documentate del 15% del compenso spettante, ex art. 14, 3 co, del D.M. n. 202/2014;
- il rimborso delle spese analiticamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Art.-14 Responsabilità

L'organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico.

Resta ferma la responsabilità del gestore della crisi designato dal referente nell'inadempimento della prestazione.

Art. 15 – Entrata in vigore e modifiche al regolamento.

Il presente Regolamento, approvati dall' "Associazione" entreranno in vigore nel momento in cui il Responsabile, ex art. 2 del D.M. n. 202/2014, presso il Ministero della Giustizia, avrà comunicato la modifica del p.d.g. d'iscrizione dell' OCC di Trani.

Il presente Regolamento può essere comunque modificato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Associazione.

Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.

Trani, 04 maggio 2021

Il Presidente dell'ODCEC di Trani
Dott Antonio Soldani

IL Presidente dell'Ordine degli Avvocati del Foro di
Trani
Avv. Tullio Bertolino